

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 53609 del 18 maggio 2010

OGGETTO: [Quesito – Art. 5, comma 5, lettera b\) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.](#)

Codesto Comune segnala che è stata presentata una dichiarazione da un socio di una Società titolare di una parafarmacia, attiva dal 14 ottobre 2007, attestante la prestazione della propria opera e pertanto il possesso della qualificazione professionale ai fini del riconoscimento del requisito previsto per il settore alimentare dall'articolo 5, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

Chiede pertanto se detta attività di socio di una parafarmacia possa ritenersi titolo idoneo per il settore alimentare.

Al riguardo si osserva quanto segue.

L'articolo 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1, dispone che possono effettuare l'attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio, i soggetti titolari degli esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita e delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d),e), ed f) del citato decreto n. 114.

Stante il contenuto delle suddette disposizioni l'attività di parafarmacia può essere attivata o all'interno di un esercizio commerciale già esistente o contestualmente all'avvio di un'attività commerciale ai sensi del decreto n.114.

Nel caso di specie, il soggetto in questione ovviamente ha esercitato l'attività di parafarmacista all'interno di un esercizio non legittimato alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Ove così non fosse, infatti, sarebbe già in possesso del requisito prescritto e il quesito non sarebbe posto.

Premesso quanto sopra si osserva, che sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2010, n.94, s. o. è stato pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

L'articolo 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) del predetto decreto ridisciplina, al comma 6, i requisiti d'accesso all'attività commerciale nel settore alimentare.

Nello specifico considera validi i seguenti:

“a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.”

Ciò significa che, dalla data di entrata in vigore del decreto, anche i titoli di studio, per il cui conseguimento i corsi prevedono l'acquisizione delle conoscenze individuate dalla norma, potranno essere riconosciuti validi. Tra i predetti titoli di studio, ad avviso della scrivente, rientra il diploma di laurea in farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to *Gianfrancesco Vecchio*